

**Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

LETTERA CIRCOLARE N° 3 A

Roma, li 14.02.2017

Prot. n. 1260

Al Presidente Commissione Amministrativa

Ai Componenti Commissione Amministrativa

Al Gestore

OGGETTO: Stampe e verifiche contabili, adempimenti periodici e annuali obbligatori esercizi 2016 e 2017;

Si informano i direttori dei centri di soggiorno e i responsabili delle gestioni locali, che il programma B-POINT consente ad ogni singolo utente la possibilità di stampare direttamente i sotto elencati prospetti:

- SITUAZIONE CONTABILE mensile, trimestrale, annuale o di periodo;
- PRIMA NOTA relativo alle movimentazioni contabili;
- REGISTRO ACQUISTI
- REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
- REGISTRO DELLE VENDITE (per eventuali fatture emesse)
- SCHEDE CONTABILI dei singoli sottoconti; a titolo esemplificativo i conti sono:
 - Conto Economico
 - **Costi:**
 - Merci c/acquisti;
 - Spese per energia elettrica;
 - Spese per acqua;
 - Spese telefoniche;
 - Spese gas; ecc..;
 - **Ricavi:**
 - Merci c/vendite;
 - Proventi vari ecc..;

- Stato Patrimoniale:
- **ATTIVITA'**
- Cassa
- Banca c/c
- Crediti v/Clienti o terzi
- Beni patrimoniali
- **PASSIVITA'**
- Debiti v/Fornitori e terzi

Si fa presente, che entro il **5 del mese successivo (inderogabile)**, devono essere tassativamente effettuate le registrazioni contabili ed Iva per tutte le movimentazioni avvenute nel mese precedente, a tale scopo la stampa della PRIMA NOTA (contabile ed iva) sarà di ausilio all'operatore stesso per la verifica dei dati inseriti.

Dal **31/01/2017** l'O.N.A ha stabilito che i dati inerenti l'**Iva** non potranno più essere inseriti fuori dal termine sopra indicato.

Si rammenta infatti che, l'O.N.A già per l'esercizio **2016**, entro il **28/02/2017** ha provveduto a presentare la **Dichiarazione IVA 2016** come previsto dalla norma.

A decorrere dall'esercizio in corso salvo variazioni di legge, la **Dichiarazione IVA 2018** per l'esercizio **2017** dovrà essere presentata telematicamente entro il **30/04/2018**.

Ultimo adempimento ai fini IVA riferito all'esercizio 2016 riguarda l'invio telematico cosiddetto **SPESOMETRO** con scadenza fissata al **10/04/2017**.

La legge di stabilità dal 2017 ha introdotto un impatto significativo sul sistema fiscale italiano.

In particolare prevede per tutti i soggetti passivi Iva l'obbligo di una comunicazione trimestrale contenente i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (SPESOMETRO) e le relative liquidazioni iva mensili.

Le trasmissioni telematiche delle comunicazioni trimestrali (SPESOMETRO) dovranno essere effettuate nel corso del 2017 entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Una ulteriore comunicazione trimestrale (LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA) è prevista per informare l'Amministrazione Finanziaria sul risultato della liquidazione stessa.

La trasmissione telematica della Liquidazione Periodica IVA dovrà essere effettuata entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Il mancato adempimento degli obblighi introdotti e' soggetto ad un sistema sanzionatorio di rilievo e automatico.

Per effetto delle nuove disposizioni legislative sugli adempimenti fiscali si sottolinea ulteriormente che entro il **5 del mese successivo (inderogabile)**, devono essere tassativamente effettuate le registrazioni contabili ed Iva per tutte le movimentazioni avvenute nel mese precedente al fine di consentire all'ufficio fiscale dell'O.N.A di Roma al rispetto dei nuovi adempimenti e relative scadenze.

Di seguito si elencano le relative scadenze per gli adempimenti di cui sopra, dall'esercizio 2017 e successivo (2018) al fine di esporre gli obblighi dell'ufficio fiscale dell'O.N.A.

Per effetto della legge di conversione del decreto "Milleproroghe" per il primo anno di applicazione della comunicazione dei dati delle fatture attive e passive le stesse hanno scadenza semestrale; mentre la comunicazione dei dati della LIQUIDAZIONE IVA mensile resta confermata con cadenza trimestrale, pertanto le nuove scadenze sono:

- **31/05/2017** scadenza del termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni mensili riferite **al 1°trimestre 2017;**

- **16/09/2017** scadenza del termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni mensili riferite **al 2° trimestre 2017**;
- **30/11/2017** scadenza del termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni mensili riferite **al 3° trimestre 2017**;
- **28/02/2018** scadenza del termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni mensili riferite **al 4° trimestre 2017**;
- **16/09/2017** scadenza del termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle fatture attive e passive riferite **al 1° semestre 2017**;
- **28/02/2018** scadenza del termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle fatture attive e passive riferite **al 2° semestre 2017**;

Si rammenta inoltre che tali adempimenti dal **2018** saranno con cadenza trimestrale, di seguito le scadenze prefissate:

- 1° trimestre 2018 scadenza **31/05/2018** (Liquidazione iva mensili + Spesometro fatture att.e pass.)
- 2° trimestre 2018 scadenza **16/09/2018** (Liquidazione iva mensili + Spesometro fatture att.e pass.)
- 3° trimestre 2018 scadenza **30/11/2018** (Liquidazione iva mensili + Spesometro fatture att.e pass.)
- 4° trimestre 2018 scadenza **28/02/2019** (Liquidazione iva mensili + Spesometro fatture att.e pass.)

Si sottolinea ulteriormente l'importanza delle registrazioni contabili ed iva da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo.

Le rilevazione e registrazioni contabili anche ai fini Iva devono essere eseguite nei termini di legge (Codice Civile e normative fiscali).

A tal proposito la mancata rilevazione nell'esercizio di competenza di costi ed oneri determina automaticamente l'indetraibilità del costo stesso nell'esercizio successivo non avendone tenuto conto per l'anno di competenza (T.U.IR 917/86);

ai fini IVA l'indetraibilità della stessa avviene automaticamente se il documento contabile viene registrato trascorsi due anni dalla data di emissione della stessa (DPR 633/72).

Il Direttore e/o la Commissione Amministrativa saranno considerati **responsabili in solido** di quanto avvenuto in caso di mancato rispetto di quanto sopra esposto, in caso di sanzioni amministrative da parte dell'ufficio fiscale competente.

La stampa delle schede contabili permetterà al Direttore e/o al gestore e alla Commissione Amministrativa di controllare le movimentazioni imputate sui vari conti, sarà inoltre utile per la verifica dei pagamenti effettuati verso i fornitori al fine di evitare la duplicazione di pagamenti già effettuati o per rilevare il mancato ricevimento di fatture per merci o servizi ricevuti o già pagati.

Il pagamento delle merci deve avvenire esclusivamente su presentazione fattura ed utilizzando per la sua liquidazione il conto corrente bancario (bonifico od assegno).

Inoltre le predette schede permettono in qualsiasi momento il controllo dei saldi contabili per un veloce riscontro dell'eventuale debito verso i fornitori.

Infatti la stampa della situazione contabile sarà di ausilio al Direttore e/o alla Commissione Amministrativa locale per la verifica in qualsiasi momento dell'andamento gestionale sia per i ricavi che per i costi e i saldi patrimoniali, sia per le disponibilità finanziarie e per i debiti in essere.

Permette inoltre a fine anno (31/12) di avere già disponibile la relativa bozza del Bilancio di Esercizio e si rammenta che, nel Bilancio, devono essere contabilizzate le eventuali rimanenze di magazzino al netto dell'iva, la rilevazione degli ammortamenti ed eventuali fatture da ricevere di competenza dell'esercizio stesso (**vedi cek list**) al fine di constatare il corretto risultato economico conseguito nell'anno.

Dopo aver effettuato le eventuali correzioni e contabilizzate le rimanenze di magazzino ecc...come sopra descritto e aver ottenuto **il visto da parte dell'ufficio fiscale**, si potrà effettuare la stampa definitiva del Bilancio al 31/12 che l'O.N.A sottoporrà al Consiglio di Amministrazione e/o alla Commissione Amministrativa locale per la sua approvazione finale.

Per effettuare le stampe di cui sopra e quant'altro necessario, l'Ufficio Fiscale dell'O.N.A è a disposizione per dare il massimo ausilio agli operatori (Rag.Cimini 0646529153/ Rag.Della Vecchia 0646529152).

STAMPE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

Le gestioni dovranno **obbligatoriamente** provvedere ai sotto elencati adempimenti ad ogni fine esercizio e tale obbligo dovrà avvenire entro e non oltre il **31/1** dell'anno successivo:

- STAMPA DEL **REGISTRO DEGLI ACQUISTI**, DI OGNI SINGOLO MESE DELL'ESERCIZIO TRASCORSO
- STAMPA DEL **REGISTRO DEI CORRISPETTIVI**, DI OGNI SINGOLO MESE DELL'ESERCIZIO TRASCORSO;
- STAMPA DEL **REGISTRO DELLE VENDITE**, DI OGNI SINGOLO MESE DELL'ESERCIZIO TRASCORSO;
- STAMPA DELLA PRIMA NOTA RELATIVA ALLE MOVIMENTAZIONI CONTABILI DELL'ESERCIZIO TRASCORSO;
- STAMPA DI TUTTE LE **SCHEDE CONTABILI** RELATIVE AI CONTI MOVIMENTATI NELL'ESERCIZIO TRASCORSO.

Si dovrà, inoltre, **comunicare all'O.N.A.**, con lettera **raccomandata a/r e/o pec** sottoscritta dal Direttore e dal gestore che, l'**adempimento delle stampe contabili è stato espletato**.

Si raccomanda di **conservare** le stampe obbligatorie e tutti i documenti contabili per 10 anni presso il luogo dell'attività, così come previsto dalla normativa civilistica, il Direttore e' responsabile nel caso della mancata conservazione degli stessi.

ADEMPIMENTI INFORMATIVI DI FINE ESERCIZIO 2016

Si prega di comunicare con lettera **raccomandata a/r e/o pec** all'ufficio fiscale, **entro il 21/03/2017** i saldi contabili al fine di concordare eventuali variazioni o correzioni inerenti la compilazione del Bilancio Economico dell'Ente con particolare attenzione ai seguenti sottoconti:

- CASSA
- BANCA
- DETTAGLIO PER EVENTUALI CREDITI VERSO CLIENTI O TERZI
- DETTAGLIO PER EVENTUALI DEBITI VERSO FORNITORI O TERZI
- SALDO GIACENZE DI MAGAZZINO AL 31/12
- BENI STRUMENTALI PER ACQUISIZIONI AVVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO

Entro il **10/04/2017** dell'esercizio successivo è obbligatorio trasmettere all'O.N.A con lettera **raccomandata a/r e/o pec** la sotto elencata documentazione, sottoscritta dal Direttore e/o dalla Commissione Amministrativa locale:

- **BILANCIO DI ESERCIZIO al 31/12** composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che verrà esaminato e vistato dall'ufficio fiscale dell'O.N.A che, successivamente, lo sottoporrà all'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione;
- **VERBALE di Cassa e Banca al 31/12** come da modello allegato;
- **COPIA dell'ESTRATTO CONTO BANCARIO dall'1/1 al 31/12;**
- **ELENCO dettagliato dei CREDITI verso CLIENTI o TERZI al 31/12;**
- **ELENCO dettagliato dei DEBITI verso FORNITORI o TERZI al 31/12;**
- **ELENCO DELLE MERCI IN GIACENZA al 31/12** calcolate al costo e al netto dell'Iva e di eventuali sconti applicati;
- **CECK LIST DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO (fornito in allegato alla presente);**
- **INVENTARIO DEI BENI** al costo storico al netto dell'Iva e di eventuali sconti applicati in fattura comunicando in particolare la variazione patrimoniali avvenute in aumento (per effetto di acquisti) o in diminuzione (fuori uso) durante l'esercizio considerato;
- **RELAZIONE** sulle attività svolte nell'anno precedente, ad esempio, ristrutturazioni, acquisti rilevanti, manutenzioni straordinarie, contributi a fini istituzionali ecc...; inoltre dovrà essere data comunicazione all'O.N.A , sempre per iscritto di qualsiasi tipo di attività che venga svolta nell'esercizio in corso.

Nel caso in cui nell'esercizio trascorso si sia conseguita una perdita, la Commissione Amministrativa locale dovrà contattare il Segretario Generale dell'O.N.A al fine di concordare le strategie per il risanamento dell'attività.

Si rammenta che, qualsiasi tipo di spesa o di acquisto straordinari (che non rientra nell'attività di somministrazione o di erogazione di servizi inerenti l'attività stessa) **necessita inoltre preventivamente una apposita richiesta autorizzativa all'Ente** e che occorre attenersi con quanto predisposto nella nostra nota circa le **“Direttive per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture per le gestioni O.N.A presso i Comandi Provinciali VV.F.”**, l'O.N.A infatti ha l'esigenza (in qualità di organismo di diritto pubblico ex art. 3 comma 1 lettera D del D.lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) di regolamentare le spese in economia per la realizzazione di lavori e/o per l'acquisizione di servizi e/o forniture presso le gestioni locali dell'ONA, in conformità a quanto previsto dall'art. 365 del suddetto Codice dei contratti pubblici.

A tal proposito la legge di stabilità 2015 ha stabilito l'applicazione del **“REVERSE CHARGE”** per prestazioni di servizi, per lavori di demolizione, per lavori di installazione di impianti e per lavori di completamento e finitura;

la norma si riferisce principalmente alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione e manutenzioni di impianti e completamento relative agli immobili.

A tal proposito si allega la **Circolare n°14/E del 27/03/2015** dell'Agenzia delle Entrate.

Si consiglia, nel caso si verificano eventuali fattispecie, di contattare l'ufficio fiscale per dare eventuale ausilio sul caso specifico.

L'Opera Nazionale per la sua particolarità giuridica non è sottoposta né all'obbligo della fatturazione elettronica (in ricezione), salvo il caso ella stessa non abbia rapporti di fornitura con altri enti pubblici, né ha l'obbligo di applicazione dello Split Payment.

Si allegano i seguenti documenti:

- CECK LIST
- VERBALE DI CASSA E BANCA
- CIRCOLARE N°14/E REVERSE CHARGE

f.to Il Presidente
(Naddeo)

**Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

**VERIFICA DI CASSA
VERBALE N./....
(ART.7 let.G del Regolamento di gestione e contabilità delle attività dell'O.N.A)**

L'anno il giornodel mese di alle ore presso la gestione.....

si è riunita la Commissione Amministrativa istituita presso

La Commissione Amministrativa è composta da:

Nome	Cognome	Rappresentanza
.....		Presidente Commissione
.....		Componente
.....		Componente
.....		Componente
.....		Componente

La Commissione esegue la verifica di cassa alla data del 31/12/.....

Dal giornale di cassa

Saldo cassa al 31° Dicembre €

Dalla verifica di cassa

Fondo cassa alla data .../.../.... €

La cassa sopra riportata è costituita da:

- n°.... biglietti da € 100 per un totale di Euro
- n°.... biglietti da € 50 per un totale di Euro
- n°.... biglietti da € 20 per un totale di Euro
- n°.... biglietti da € 10 per un totale di Euro
- n°.... biglietti da € 5 per un totale di Euro
- n°....monete da € 2 per un totale di Euro
- n°....monete da € 1 per un totale di Euro

- n°....monete da € 0,50 per un totale di Euro
- n°....monete da € 0,20 per un totale di Euro
- n°....monete da € 0,10 per un totale di Euro
- n°....monete da € 0,05 per un totale di Euro
- n°....monete da € 0,02 per un totale di Euro
- n°....monete da € 0,01 per un totale di Euro

Conto Corrente Bancario

Il registro del conto corrente bancario, aggiornato alla data del .../.../.... presenta un saldo di €,.. che concorda con l'estratto conto del c/c n°(IBAN)..... alla data. .../.../.....

La Commissione Amministrativa di concerto con il gestore Sig.....evidenziano che nel presente verbale:

- Non sono presenti motivi di rilievo

eventuali rilievi:

.....

Conclusioni

.....

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e predisposto per l'invio all'ON.A.

.....	_____
.....	_____
.....	_____
.....	_____
.....	_____
.....	_____

**Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

OGGETTO: Ceck list scritture di assestamento

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirLe un utile strumento per la redazione del bilancio di esercizio alla luce anche della intervenuta rielaborazione dei principi contabili OIC.

Con il presente contributo viene fornita una check list operativa per la chiusura dei conti annuali.

Ceck list scritture di assestamento

CENTRO DI COSTO N SEDE DI.....:
GESTORE/DIRETTORE e/o ADDETTO CONTABILE:
CRITICITÀ RILEVANTI EMERSE DALL'ANALISI:

	SI	NO	NOTE
Il saldo contabile coincide con quello effettivo di cassa?			
Il conto cassa presenta dei valori negativi durante l'anno?			
Ci sono movimenti di cassa di importo superiore a 1.000 euro?			
Il saldo banca coincide con il saldo esposto sul conto corrente bancario?			
Sono state registrate le competenze			

liquidate dalla banca in ogni trimestre? Anche il quarto?			
Il saldo del conto depositi cauzionali è corretto?			
Sono presenti dei clienti in Avere? Il saldo può essere giustificato da eventuali note di credito?			
Ci sono crediti che sono inesigibili? Possono essere stralciati?			
Il saldo crediti verso clienti è corretto? Possiamo avere qualche riscontro dai clienti stessi?			
Il saldo Erario c/IVA coincide con le risultanze della dichiarazione annuale Iva?			
Ci sono dei crediti verso Erario? Sono giustificati?			
I saldi fornitori sono corretti? C'è qualche modo di avere un riscontro diretto da parte dei fornitori stessi?			
C'è qualche fornitore in Dare? C'è una nota di credito che lo giustifica?			
Il saldo Dipendenti c/retribuzioni è corretto?			
Sono state rilevate le retribuzioni maturate nell'anno compreso il TFR dovuto.)?			
Il debito TFR è aggiornato al 31.12.2014? (Verificare TFR accumulato nell'anno e eventuali cessazioni intervenute)			

Le ritenute effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti sono state tutte contabilizzate?			
Il versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti è stato correttamente rilevato? Eventuali debiti residui in bilancio corrispondono ad importi effettivamente ancora da versare?			
I cespiti in bilancio coincidono con quelli risultanti da inventario.?			
Gli oneri accessori relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali sono stati correttamente imputati al valore del cespite?			
Le immobilizzazioni costruite in economia sono state correttamente contabilizzate?			
Sono presenti dei cespiti obsoleti, non più utilizzabili nel ciclo produttivo?			
Sono state contabilizzate tutte le plusvalenze/minusvalenze relative alla cessione dei cespiti ammortizzabili?			
I fondi ammortamento contabilizzati coincidono con le risultanze del libro cespiti?			
Devono essere contabilizzate delle fatture da emettere?			

Le fatture da emettere rilevate lo scorso anno sono state tutte emesse?			
Devono essere contabilizzate delle fatture da ricevere?			
Le fatture da ricevere rilevate lo scorso anno sono state tutte ricevute?			
Ci sono dei crediti da stralciare (perdite su crediti)?			
Le ritenute d'acconto operate verso professionisti/occasionalisti e VVF sono state correttamente contabilizzate?			
Deve essere accantonato un fondo svalutazione crediti per i crediti di dubbia esigibilità?			
Ci sono altri fondi rischi e oneri da rilevare in bilancio? Sono stati correttamente contabilizzati?			
Le rimanenze iniziali sono state rilevate all'inizio dell'esercizio?			
Le rimanenze finali sono state correttamente rilevate alla fine dell'esercizio?			
Gli ammortamenti sono stati rilevati con le percentuali ministeriali;			
Si è tenuto conto del 1 anno per l'utilizzo ai fini delle aliquote ministeriali; in caso di mancato utilizzo nell'esercizio dei beni stessi, annotare l'eventuale non applicazione della quota di ammortamento.			

Devono essere rilevati dei ratei attivi/passivi?			
Devono essere rilevati dei risconti attivi/passivi?			
È stato girocontato l'utile dell'anno precedente? è stato correttamente destinato alle riserve? (vedi regolamento ONA)			
Le manutenzioni straordinarie sono state correttamente contabilizzate?			

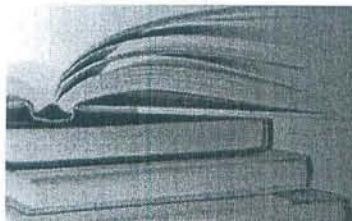
☐ Dettaglio fatture da emettere
☐ Dettaglio fatture da ricevere
☐ Dettaglio ratei attivi e passivi
☐ Dettaglio risconti attivi e passivi
☐ Dettaglio rimanenze
Osservazioni:

Distinti saluti

Il Gestore

L'Addetto Contabile

Il Presidente della Commissione



Fiscal Approfondimento

Il Focus di qualità

N. 14

14.04.2015

Reverse charge: prestazioni rilevanti

C.M. 14/E/2015

Categoria: IVA

Sottocategoria: Reverse charge

Con la **Circolare 14/E del 27.03.2015**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all'estensione del Reverse charge.

Quanto **all'identificazione oggettiva delle prestazioni**, il punto di riferimento sembrava essere rappresentato sempre dalla **tabella ATECO 2007**, dato il diretto riferimento operato dalla relazione tecnica della Legge di Stabilità 2015. Tale interpretazione è stata confermata dall'Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi richiamato.

Nel definire l'ambito oggettivo di estensione del Reverse charge nel settore edile, il Legislatore ha fatto riferimento all'installazione di impianti e non alla loro manutenzione. Tuttavia utilizzando come riferimento i codici ATECO, che fanno riferimento anche alla **manutenzione** di impianti elettrici, elettronici ed idraulici, devono ritenersi incluse anche tale ultime prestazioni.

Per quanto riguarda invece i servizi di pulizia, risultano **escluse le attività di disinfestazione** (codice attività 81.29.10).

Premessa

Con la **Circolare 14/E del 27.03.2015**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all'estensione del Reverse charge nel settore edile e nel settore energetico.

I chiarimenti erano attesi con ansia da professionisti e imprese che sin dalla introduzione della nuova disposizione hanno dovuto fare i conti con numerose incertezze applicative.

**Le prestazioni
da assoggettare
a Reverse
charge**



Si tratta in particolare di stabilire con certezza il perimetro applicativo della norma e individuare le fattispecie per le quali il prestatore debba emettere fattura con l'indicazione inversione contabile.

Quanto all'**identificazione oggettiva delle prestazioni**, il punto di riferimento sembrava essere rappresentato sempre dalla **tabella ATECO 2007**, dato il diretto riferimento operato dalla relazione tecnica della Legge di Stabilità 2015.

Si era ipotizzato dunque che:

- per i lavori di demolizione fossero ricompresi quelli descritti nel **codice 43.11**, che non comprende però i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12);
- per i lavori di installazione impianti fossero compresi quelli indicati nell'ambito del **gruppo 43.2**;
- per i lavori di completamento (e finitura), quelli del **gruppo 43.3**;
- per quanto riguarda i lavori di pulizia, un'interpretazione estensiva della norma, portava a ritenere che fossero inclusi sia quelli classificati nella classe 43.39.09 che quelli ricompresi nella classe 81.21. e 81.22.

C'è chi sosteneva tuttavia che il riferimento ai Codici Ateco valesse esclusivamente per individuare il soggetto e non l'oggetto della prestazione.

Nella Circolare 14/E del 27.03.2015, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito quali sono le prestazioni da assoggettare a Reverse charge.

In una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene - a parere dell'Agenzia - in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, deve farsi riferimento unicamente ai **codici attività della Tabella ATECO 2007**.

Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. Chiarisce inoltre l'Amministrazione Finanziaria che qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, con l'obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all'adeguamento del codice ATECO (cfr. Risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007).

In base a quanto detto, devono essere assoggettate a Reverse charge le seguenti prestazioni:

Servizi di pulizia	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
DEMOLIZIONE	43.11.00	Demolizione
IMPIANTI	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione).
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione).
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni.
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici).
	43.31.00	Intonacatura e stuccatura.
COMPLETAMENTO	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate.
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.
	NOTA BENE	Da escludere la posa in opera di arredi
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri.
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri.
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili - muratori

Le manutenzioni degli impianti



	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
	Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettate al meccanismo del Reverse charge ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972.	

Nel definire l'ambito oggettivo di estensione del Reverse charge nel settore edile, il Legislatore ha fatto riferimento all'installazione di impianti e non alla loro manutenzione.

Di conseguenza, era possibile supporre che il Reverse charge trovasse applicazione per l'installazione degli impianti ma non per la loro manutenzione.

Tuttavia, utilizzando come riferimento i codici ATECO tale interpretazione non deve ritenersi corretta. Questi infatti fanno riferimento anche alla **manutenzione** di impianti elettrici, elettronici ed idraulici.

43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.

**SOGGETTO CHE EFFETTUA
LAVORI DI MANUTENZIONE SU
UN IMPIANTO IDRAULICO SU
UN EDIFICIO**

Il tenore letterale della norma porta ad escludere che si applichi il Reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972.

Il codice ATECO 43.22.01 ricomprende anche la manutenzione di impianti idraulici relativi ad edifici.

Sebbene l'Amministrazione Finanziaria non ammetta esplicitamente che le manutenzioni degli impianti sono ricomprese nell'ambito oggettivo della norma, il riferimento ai codici ATECO non lascia adito a dubbi. Le manutenzioni degli impianti, sempre che si riferiscano ad edifici, sono da assoggettare al Reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a -ter, D.P.R. 633/1972.

F.lli Verdi S.r.l. Via del Tritone, 50 00199 - Roma P. IVA: 08985685678				
FATTURARE A: Rossi Mario *****			FATTURA N. 100 DATA: 25/02/2015	
INDIRIZZO: Via Padova, 17 00199 - Roma P. IVA: 02315484587				
Q.tà	Articolo	Descrizione	Prezzo	Importo
		Manutenzione impianto idraulico <i>Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter) D.P.R. n. 633/72</i>	€ 20.000,00	
ANNOTAZIONI: Rif. accordo commerciale del ...			Imponibile 10% IVA 10% Imponibile 22% IVA 22% TOT. FATTURA	€ 20.000,00

Servizi di pulizia

In via preliminare, si fa presente che precedentemente all'entrata in vigore della lettera a-ter), sesto comma, dell'articolo 17 del D.P.R. 633 del 1972, i servizi di pulizia relativi ad edifici erano esclusi dall'applicazione del Reverse charge.

A riguardo la Circolare n. 37/E del 2006, chiarendo che tale attività non rientrava nella sezione F della Tabella ATECO 2007 (costruzioni), ha precisato che su tali prestazioni l'IVA andava applicata con le modalità ordinarie.

Per effetto delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 629, della Legge di Stabilità 2015, a partire dal **1° gennaio 2015**, alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si applica il meccanismo dell'inversione contabile.

Sulla possibilità di applicare il Reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia vi erano dubbi legati al fatto che per tali prestazioni, nella Relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015, si faceva esplicito riferimento al solo ambito del settore edile (PULIZIA DEL CANTIERE).

Stando al dato letterale della norma, tuttavia, era ragionevole ritenere che il Reverse charge si applicasse in ogni caso, purché trattasi ovviamente di prestazione di servizi relative ad edifici.



Nota bene

Tale dato è confermato dall'Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi in commento.

Si ribadisce che per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007.

Sono, dunque, da ricomprendere nell'ambito applicativo della lettera a-ter) le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta Tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici:

- ⇒ 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- ⇒ 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Devono intendersi escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Dal meccanismo in esame risultano quindi **escluse le attività di disinfestazione** (codice attività 81.29.10).

F.lli Verdi S.r.l. Via del Tritone, 50 00199 - Roma P. IVA: 08985685678				
FATTURARE A: Rossi Mario			FATTURA N. 100 DATA: 25/02/2015	
INDIRIZZO: Via Padova, 17 00199 - Roma P. IVA: 02315484587				
Q.tà	Articolo	Descrizione	Prezzo	Importo
		Servizio pulizia Vs uffici – mese di marzo Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter) DPR n. 633/72	€ 200,00	
ANNOTAZIONI: Rif. accordo commerciale del ...			Imponibile 10% IVA 10% Imponibile 22% IVA 22% TOT. FATTURA	 € 200,00

Completamento di edifici

La società acquirente dovrà integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota (22%) e della relativa imposta, provvedendo altresì ad annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi.

Quanto alle prestazioni di «completamento» degli edifici, il termine è impiegato dal legislatore in modo atecnico, non trovando riscontro nella definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001; anche in questo caso, pertanto, si deve fare riferimento alla tabella ATECO.



Informat srl
 Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
 Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
 P. Iva 03046150797

EDIZIONI

www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info

In particolare, chiarisce l'Agenzia che si deve far riferimento ai seguenti codici ATECO:

COMPLETAMENTO	43.31.00	Intonacatura e stuccatura.
	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate.
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri.
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri.
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili - muratori
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettate al meccanismo del Reverse charge ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972.		

La **posa in opera di "arredi"** è **esclusa** dall'applicazione del Reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici.

F.lli Verdi S.r.l. Via del Tritone, 50 00199 - Roma P. IVA: 08985685678	
FATTURARE A: Rossi Mario	FATTURA N. 100 DATA: 25/02/2015
INDIRIZZO: Via Padova, 17 00199 - Roma P. IVA: 02315484587	

Q.tà	Articolo	Descrizione	Prezzo	Importo
		Posa in opera arredi	€ 1.000,00	
ANNOTAZIONI: Rif. accordo commerciale del ...			Imponibile 10%	
			IVA 10%	
			Imponibile 22%	1.000,00
			IVA 22%	220,00
			TOT. FATTURA	€1.220,00

Non vengono invece citati i codici del gruppo 43.9, altri lavori specializzati di costruzione, che comprendono tra l'altro la costruzione di tetti, i quali devono pertanto ritenersi estranei alle disposizioni della lettera a-ter).

In ordine al concetto di «completamento», che, come detto, non trova riscontro nella definizione normativa degli interventi edilizi, la circolare esemplifica che vi rientrano, per esempio, le prestazioni di rifacimento della facciata di un edificio. Pare quindi confermato che, diversamente da quanto sostenuto da taluni, per l'individuazione delle prestazioni sottoposte al meccanismo speciale si deve fare riferimento alla descrizione oggettiva delle attività nella tabella ATECO, senza che assuma invece rilievo la natura dell'intervento edilizio intrapreso dal committente (manutenzione, ristrutturazione, restauro, nuova costruzione).

Demolizione

Per quanto riguarda i **servizi di demolizione**, nella C.M. 14/E/2015 è stato chiarito che deve farsi riferimento al codice ATECO 43.11.00.





Generalmente, in presenza di una ricostruzione di un fabbricato vengono erogate più prestazioni, solo alcune da assoggettare a reverse charge.

Ad esempio, uno stesso contratto di appalto può prevedere la costruzione di un fabbricato e relativa tinteggiatura.

In questo caso, sarà da assoggettare a Reverse charge solo la prestazione relativa alla tinteggiatura.

Si tratta, in questo contesto, di capire se si è in presenza di un'unica prestazione oppure di due (o più) prestazioni (da considerare, se del caso, in modo distinto ai fini del Reverse charge).

A livello generale, la Corte di Giustizia ha sistematicamente ribadito che ciascuna prestazione va normalmente considerata come autonoma ed indipendente. Ha peraltro aggiunto che prestazioni formalmente autonome (che potrebbero essere fornite separatamente, e dare così luogo ad una distinta applicazione dell'IVA) devono essere considerate come un'unica prestazione quando non sono indipendenti, come avviene nel caso in cui due o più interventi del fornitore sono connessi a tal punto da formare – oggettivamente – una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa. Per questa via le ipotesi di cui sopra potrebbero essere ricondotte a una unica, e prevalente attività di costruzione, senza dunque l'applicazione del Reverse charge.

I chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria – **C.M. 14/E/2015**

In via generale	Le singole prestazioni soggette a Reverse charge dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell'inversione contabile.
Eccezione	Per la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del Reverse charge.

In via generale, dunque, l'Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 14/E/2015, ha precisato che, se un unico contratto contempla sia prestazioni da assoggettare all'inversione contabile sia servizi soggetti all'applicazione

dell'IVA nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni. In questo modo si possono individuare quelle da assoggettare al Reverse charge.

La motivazione alla base di tale precisazione consiste nella finalità antifrode del Reverse charge, e quindi nella sua "priorità" di applicazione.

L'eccezione alla regola generale è la seguente:

- ⇒ in caso di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente a oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 380/2001, è **possibile applicare le regole ordinarie, e non il reverse charge, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter).**



Nota bene

Restano fuori le prestazioni nell'ambito di contratti aventi a oggetto manutenzioni ordinarie e straordinarie.



Esempio

Alfa SRL affida a BETA SRL la costruzione di un edificio. Beta SRL affida ad artigiani l'installazione di infissi.

In questo caso:

- Beta SRL può fatturare ad Alfa SRL senza l'applicazione del reverse charge;
- gli artigiani fattureranno ad Beta SRL con l'applicazione dell'inversione contabile.



Esempio

Alfa SRL affida a BETA SRL la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria. Si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando quelle da assoggettare a reverse e quelle che invece vanno escluse?

In questo caso:

- Beta SRL deve individuare quali attività vanno assoggettate a reverse e quali invece vanno escluse. Questo perché la possibilità di non procedere alla scomposizione riguarda esclusivamente la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e NON la manutenzione straordinaria.

L'estensione del Reverse charge nel settore edile riguarda esclusivamente le **prestazioni di servizi**. Sono considerate prestazioni di servizi i contratti di appalto o d'opera e solo per tale prestazioni troverà applicazione il Reverse charge.

Nel caso della **cessione con posa in opera** si ha la cessione di un bene accompagnata dalla relativa installazione.

In tal caso, è necessario valutare se tale operazione sia qualificabile come cessione di beni e quindi non sia applicabile del Reverse charge o invece sia da considerarsi prestazione di servizi con conseguente applicazione del Reverse charge.

Sia la giurisprudenza di legittimità che la prassi dell'Amministrazione Finanziaria sono concordi nel ritenere che mentre nella vendita vi è l'ordinario svolgimento del ciclo produttivo dell'impresa e la successiva immissione nel mercato del bene realizzato, nell'appalto la realizzazione del bene avviene su richiesta del committente (prodotto su ordinazione).

In sostanza, nell'appalto il prodotto su ordinazione costituisce un *quid novi* rispetto alla produzione ordinaria dell'imprenditore mentre nella vendita si ha il trasferimento di un bene "ordinariamente" prodotto dall'impresa.

Prima di analizzare la posizione dell'Amministrazione Finanziaria sulla questione, par necessario effettuare alcune considerazioni sulle diverse tipologia contrattuali, ovvero **appalto e vendita**, disciplinati rispettivamente dall'articolo 1655 e ss. e 1470 e ss. del codice civile.

Di seguito, si riporta la definizione dei due contratti in esame.

Tabella – Definizione

Appalto 1665 c.c.	Vendita 1470 c.c.
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.	La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Le citate disposizioni legislative non lasciano spazi ad equivoci.

Infatti, mentre nella vendita vi è l'ordinario svolgimento del ciclo produttivo dell'impresa e la successiva immissione nel mercato del bene realizzato, nell'appalto la realizzazione del bene avviene su richiesta del committente (prodotto su ordinazione).

In sostanza, nell'appalto il prodotto su ordinazione costituisce un *quid novi* rispetto alla produzione ordinaria dell'imprenditore mentre nella vendita si ha il trasferimento di un bene "ordinariamente" prodotto dall'impresa.



Nota bene

Nel caso della cessione con posa in opera di un bene che è ordinariamente prodotto dall'impresa, l'installazione ha carattere accessorio e l'intera operazione è da considerarsi una fornitura di beni.

Recente giurisprudenza (vedi Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 30. 04. 2012, n. 6636), confermando i precedenti orientamenti, ha stabilito che si è **in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie**, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese.

Al contrario, si è in presenza d'un **contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene**, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso, l'effettiva obbligazione del produttore-venditore.

In sostanza, nella compravendita, oggetto dell'obbligazione è un "dare", nel contratto d'appalto o d'opera, oggetto dell'obbligazione è un "facere".

Per quanto riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, si segnalano le seguenti pronunce della **Cassazione**:

- **sentenza 28.10.1958, n. 3517**: è stato evidenziato che "oggetto del contratto di appalto è il risultato di un *facere* (anche se comprensivo di un *dare*) che può concretarsi così sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo (...) mentre oggetto del contratto di vendita può consistere sia in un "dare" che in una obbligazione di "dare" e di "fare";
- **sentenza 17.4.1970, n. 1114**: si sottolinea che "deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto dare maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso".

Cassazione, sentenza 28.10.1958, n. 3517	Oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi così sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo (...) mentre oggetto del contratto di vendita può consistere sia in un "dare" che in una obbligazione di "dare" e di "fare";
Cassazione, sentenza 17.4.1970, n. 1114	Deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto dare maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza C-111/2005, depositata il 29 marzo 2007, è intervenuta sulla questione, stabilendo la **differenza fra fornitura di beni con posa in opera e le prestazioni di servizi, specificando i requisiti che il contratto deve possedere per essere qualificato come una fornitura.**

In particolare, il giudice comunitario ha affermato che la fornitura con posa in opera rappresenta una cessione di beni quando si verificano le seguenti ipotesi:

- ⇒ il prezzo dei beni prevale sul costo totale dell'operazione;
- ⇒ l'attività consiste nella mera posa dei beni, senza alterarne la natura;
- ⇒ la posa in opera dei beni viene effettuata senza necessità di adattarli alle esigenze specifiche del cliente.

L'Amministrazione Finanziaria, in riferimento alla lettera a), comma 6, dell'art. 17, D.P.R. 633/1972, ha chiarito che le prestazioni di fornitura di beni con posa in opera sono escluse dall'applicazione del "Reverse charge", qualora **la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene** (cfr. C.M. n. 37/E/2006).

In tali casi, infatti, l'operazione si configura come cessione di beni e non come prestazione di servizi.

Sempre nel documento di prassi richiamato, l'Amministrazione Finanziaria ha ricordato che il **contratto d'appalto** e la **prestazione d'opera**, entrambi riconducibili nel novero delle **prestazioni di servizi**, hanno in comune alcuni elementi e presentano delle differenze in altri aspetti.

In particolare:

- in entrambe le tipologie contrattuali il **prestatore assume un'obbligazione di risultato**, non assume alcun vincolo di subordinazione e assume direttamente il rischio derivante dall'esecuzione della prestazione;

- la principale differenza consiste nel requisito dell'organizzazione: infatti, nell'appalto l'esecutore si avvale di una struttura organizzativa normalmente articolata, mentre nel contratto d'opera prevale l'apporto lavorativo diretto del prestatore.

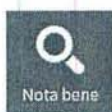
Nella recente **R.M. 25/E/2015**, riguardante l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alla cessione e installazione di infissi, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nei "contratti di "cessione con posa in opera", l'obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi)".

Si tratta in sostanza della produzione di un bene con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria.

L'Amministrazione Finanziaria già con la Risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976, ha avuto modo di precisare che - in assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un *quid novi* rispetto all'ordinaria serie produttiva - è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.

Cessione di beni con posa in opera: la posizione dell'Amministrazione Finanziaria		
R.M. n. 3600009/1976	Se le condizioni contrattuali non prevedono la realizzazione di un <i>quid novi</i> rispetto all'ordinaria serie produttiva si è in presenza di un contratto di fornitura di beni	NO REVERSE CHARGE
C.M. 37/E/2006	Se la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene l'operazione si configura come <u>cessione di beni</u> e non come <u>prestazione di servizi</u> .	NO REVERSE CHARGE

R.M. 25/E/2015	Nei "contratti di "cessione con posa in opera", l'obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi)".	NO REVERSE CHARGE
ARTIGIANO CHE ORDINARIAMENTE PRODUCE INFISSI EFFETTUA CESSIONE CON INSTALLAZIONE	Da qualificare come cessione di beni con posa in opera senza applicazione del Reverse charge.	



Con la C.M. 14/E/2015 viene ribadito che devono ritenersi escluse dal Reverse charge le **forniture di beni con posa in opera** in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

SOGGETTO CHE EFFETTUA CESSIONE CON INSTALLAZIONE DI CALDAIA	Non può applicarsi il Reverse charge ma si dovrà fatturare tutto con IVA considerando l'operazione una cessione.
--	---

- Riproduzione riservata -